

Commissioni Provinciali, e, dall'altro istituire un ufficio a livello centrale, composto da giudici tributari e personale amministrativo, che selezioni il materiale da pubblicare in appositi volumi, eventualmente nei "quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria".

Poiché si tratta di un servizio che deve essere svolto in modo continuativo, i giudici tributari addetti dovrebbero essere esonerati dalle funzioni e per gli stessi si dovrebbe prevedere un compenso variabile modellato su quello previsto per l'attività giurisdizionale, rapportando un determinato numero di massime ad una sentenza.

Per lo studio e la pratica attuazione di tale modulo organizzativo dell'Ufficio del Massimario, il Consiglio assicura, come in altre occasioni, la piena collaborazione istituzionale, e auspica una particolare attenzione al problema del Parlamento e del Ministro delle Finanze per le modifiche legislative che fossero ritenute necessarie.

5.9. Infine, va segnalato che risulta confermata la tendenziale compensazione delle spese processuali da parte delle Commissioni Tributarie, in particolare delle Commissioni Provinciali, non solo in ipotesi di incertezze interpretative, ma perfino quando una delle parti è del tutto soccombente. Trattasi di una prassi che — se poteva avere qualche giustificazione nel primo periodo di applicazione del nuovo processo e, in particolare, per i ricorsi proposti nella vigenza del D.P.R. n. 636/72, che non prevedeva la condanna alle spese — non può essere condivisa, in quanto si risolve in una incentivazione del contenzioso.

PARTE TERZA

Le riforme necessarie

RELAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 1999-31 dicembre 1999)

1. Nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Finanze, il Consiglio di Presidenza sottolinea l'urgenza delle riforme indicate in relazione ai problemi esposti, in parte già proposte con il disegno di legge presentato dal Governo ed all'esame del Senato, di cui si auspica l'approvazione prima della fine della legislatura.

Vanno, peraltro, qui evidenziate due riforme, delle quali una risulta proposta con il citato disegno di legge del Governo e l'altra è stata presentata da diversi parlamentari come emendamento al disegno di legge sul collegato fiscale e l'evidenziazione vuole sottolineare la particolare importanza che le stesse assumono per un corretto funzionamento del Consiglio.

Le stesse ragioni inducono a rinviare ad altra occasione, l'indicazione di riforme processuali che risultano necessarie, oltre quelle già contenute nel più volte citato disegno di legge governativo.

2. Si è già evidenziato che la composizione del Consiglio di Presidenza rappresenta un ostacolo al pieno e corretto funzionamento del Consiglio, cui è stato possibile sopperire, in parte, con l'attività costante e continua, al pari dei componenti effettivi, dei componenti supplenti.

La complessa attività consiliare esposta e che non si è potuta espletare compiutamente in relazione a ciascuna delle attribuzioni del

Consiglio richiede un aumento del numero dei componenti, con la soppressione della previsione dei componenti supplenti e l'indicazione di un quorum di presenze necessarie per la validità delle sedute.

L'esperienza maturata consente di indicare in sedici/diciotto il numero dei componenti ed in dodici/quattordici il numero dei componenti che devono risultare presenti per la validità delle sedute.

Per assicurare, poi, che tutti i giudici tributari possano concretamente esercitare l'elettorato attivo in occasione dell'elezione del loro organo di autogoverno, è necessario modificare l'attuale normativa che prevede un solo seggio elettorale in ogni Regione, con evidenti negative conseguenze sulla partecipazione al voto della generalità dei giudici.

Di tale esigenza ha tenuto conto la Commissione Finanze della Camera dei Deputati che, in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2000 concernente "Misure in materia fiscale", ha riformato la composizione del Consiglio di Presidenza elevando a 15 il numero dei componenti, eliminando la distinzione tra effettivi e supplenti, nonché prevedendo modalità di voto in grado di assicurare la più ampia partecipazione.

3. Già con la precedente relazione si indicavano le ragioni che giustificano la modifica delle Tabelle E ed F allegate al D.Lgs. n. 545/92, relative alle nomine dei giudici, che prevedono la valutazione dei titoli di studio e accademici, nonché, in particolare, del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie, e l'esperienza ulteriormente maturata consente di precisare ulteriormente la proposta.

Si deve tener conto, in primo luogo, che nei concorsi per la nomina a giudice tributario ed in particolare a quelli per la nomina ad un incarico di Presidente di Commissione, di Presidente o Vice Presidente di Sezione, i concorrenti, già componenti di Commissioni

Tributarie, godono di un diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio riportato, rispetto agli altri disponibili e, in secondo luogo, che le attuali previsioni della Tabella F — la sola applicabile, in tal caso, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 545/1992 — non consentono alcuna valutazione delle specifiche capacità ed attitudini del concorrente. Una valutazione che assume particolare rilievo per la nomina ad uno dei citati incarichi, in quanto non è concepibile, e contrasta con lo stesso principio costituzionale di buona e corretta amministrazione, che eventualmente, soggetti con scarsa produttività con un esercizio di routine senza entusiasmi e con poco impegno nelle funzioni di Presidente di Sezione, di Vice Presidente o di Giudice, siano necessariamente preferiti, per la vincolatività del mero calcolo aritmetico, a soggetti — laboriosi, puntuali e tempestivi nell'adempimento dei doveri professionali, nonché dotati di spirito d'iniziativa e di capacità manageriali e di indirizzo — in ragione della mera anzianità di servizio, anche se solo di qualche mese.

4. Proprio l'esperienza maturata con l'espletamento dei concorsi, in particolare con quello in corso, induce, poi, a suggerire un'ulteriore modifica legislativa della disciplina dei concorsi. L'attuale previsione del concorso, cui possono partecipare soggetti già componenti di Commissione Tributaria e soggetti che aspirano alla nomina per la prima volta, con il riconoscimento della citata precedenza ai primi, non solo comporta una serie di adempimenti faraginosi ed inutili, che comportano l'impiego di attività del Consiglio (quantomeno per la protocollazione delle domande e per la compilazione degli elenchi degli aspiranti, a volte di oltre 5.000, come nel concorso in via di espletamento) ma, soprattutto, influiscono negativamente sul rapporto cittadino-Stato.

Si è verificato, infatti, e in genere, si verifica, per la totalità degli incarichi direttivi e semi- direttivi, che i soggetti disponibili non siano

per nulla valutati, risultando già coperti i posti con i concorrenti con diritto di precedenza.

La riforma dovrebbe prevedere che - espletati i concorsi, cosiddetti interni, per trasferimento o per l'attribuzione di un diverso incarico, che possono essere banditi, come avviene per le altre magistrature, con avvisi comunicati a tutti i giudici tributari - il bando di concorso per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie riguarderebbe, esclusivamente, quei posti che, dopo i concorsi "interni", siano rimasti vacanti.

PARTE QUARTA

**Il ritardo della relazione e la nuova sede del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria**

**RELAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA**

(1° gennaio 1999-31 dicembre 1999)

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Presidenza con alcuni mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti a causa degli impegni e delle attività - connessi all'attuazione dell'autonomia contabile del Consiglio e delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali, nonché, in particolare, alla realizzazione della nuova sede del Consiglio di Presidenza in Roma, alla via Solferino 15, - che si sono aggiunti alla complessiva attività di cui si è dato conto.

Già con la relazione relativa al periodo 1.04.1996/31.12.1998, veniva evidenziata la necessità che il Consiglio di Presidenza fosse ubicato in uno stabile diverso dal Ministero delle Finanze "per rendere evidente l'estraneità e l'autonomia dell'Organo di autogoverno rispetto al Ministero, in modo da assicurarne, anche sul piano dell'apparenza, la percezione della terzietà rispetto ad una delle parti del processo" e che tale valutazione era stata condivisa dal Presidente della Repubblica e dallo stesso Ministro delle Finanze. Si dava, altresì, atto che - dopo che il Consiglio si era attivato per reperire un immobile di proprietà di enti pubblici ed era pervenuto all'individuazione di un immobile di proprietà dell'INAIL in Roma alla via di Ripetta, nonché alla definizione delle condizioni del relativo

contratto di locazione - il Ministero aveva rappresentato l'opportunità di sistemare il Consiglio in un palazzo demaniale, che, grazie ad un diretto intervento del Ministro, era stato individuato nell'edificio "Villa Sforza".

Poiché, nei mesi successivi, si accertava che il trasferimento in altra sede dell'Ufficio finanziario che occupa tale edificio si sarebbe potuto realizzare in non meno di tre/quattro anni, venivano ripresi, anche con il consenso del Ministero, ferma la destinazione di Villa Sforza a sede del Consiglio, i contatti con l'INAIL e, non essendo più disponibile l'immobile di via Ripetta, veniva individuata quella che poi è diventata la sede del Consiglio.

Non è il caso di riferire la complessiva attività (la necessaria approvazione dell'Ufficio Roma Capitale, le condizioni contrattuali con conferma di quelle già in atto da circa due anni tra l'INAIL e l'A.I.P.A. che occupava lo stabile, le gare di appalto) per consentire l'operatività della nuova sede già dal 13 giugno 2000, ma non si può sottacere la soddisfazione di aver realizzato, in assoluta trasparenza ed in pochi mesi, una funzionale sede dell'Organo di autogoverno dei giudici tributari, che assicura, anche sul piano dell'apparenza, una generale percezione, istituzionale e sociale, della piena autonomia e dell'effettiva indipendenza della magistratura tributaria.